

NUOVO MODELLO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

CARLO DELLA SPADA N° MARCELLO LODETTI -

- ABILITY PLUS - MILANO

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via REZIA n. 4
MILANO (20135)

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"C.D.S. N° MARCELLO LODETTI - ABILITY PLUS - MILANO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via REZIA n. 4 - MILANO (20135)

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono: ROSSO - AZZURRO - GIALLO

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e qualora trattasi di società a base capitalistica, gli eventuali utili dovranno essere ridistribuiti per il perseguimento dei fini dell'associazione. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Comitato Italiano Paralimpico. Essa non discrimina in base a sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, si ispira ed obbliga a conformarsi ai principi informativi, alle norme, ai regolamenti nonché alle direttive del Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 5) Finalità principale dell'Associazione è la proposta costante della pratica sportiva alle persone disabili di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle varie discipline sportive praticate dal Comitato Italiano Paralimpico e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

Art. 6) L'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

I soci

Art. 7) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 8) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 9) L'Associazione Sportiva Dilettantistica ha le seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Atleti;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori.

Soci Ordinari e Soci Atleti sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Soci Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, non pagano le quote sociali pur mantenendo il diritto al voto.

Soci Sostenitori sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a favore dell'Associazione, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali dell'Associazione stessa, non hanno diritto al voto.

Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato in un mese dall'inizio dell'anno sportivo.

Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e strutture, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione.

Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Clubs etc..

Le quote comunque versate non sono rimborsabili.

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, osservare le norme di correttezza nei rapporti associativi e di corrispondere le quote associative. A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di: Ammonizione; Sospensione; Radiazione.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 12) La qualità di socio si perde per dimissioni, radiazione, morosità, scioglimento dell'Associazione. Il socio può essere radiato quando ponga in essere comportamenti gravi che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. Tutti i provvedimenti disciplinari sono disposti dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 15) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

L'Assemblea

Art. 16) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 17) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci diciottenni e con piena capacità

giuridica, minorenni attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela nonché, se presenti, disabili mentali per il tramite di chi ne esercita la tutela, aventi diritto purché in regola con il pagamento delle quote associative ed appartenenti all'Associazione da almeno tre mesi.

Ciascun socio può rappresentare per delega un solo altro socio.

Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo, risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.

Art. 19) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Esclusivamente per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo, elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 2 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 9, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 21) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e con la maggioranza della metà più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 22) Le votazioni avvengono per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso sono nominati almeno tre scrutatori.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo

Art.23) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere o Amministratore. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì altre figure anche esterne al Consiglio stesso purché siano soci e ritenute utili per il buon funzionamento dell'Associazione.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica *in altre società e associazioni sportive nell'ambito del CIP*.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

-le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

-le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

-le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei

professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 27) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conserva i relativi contratti e ordinativi. Attende, infine, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi del CIP, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il Collegio Dei Proviviri

Art. 31) Il Collegio Dei Proviviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno, dura in carica 2 anni.

Giudica le vertenze, in 2° grado, sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci nelle quali si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il Termine per ricorrere al Collegio è di gg. 15 dalla notifica del provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo.

Decide, inoltre, in unica istanza in ordine all'interpretazione dello Statuto, nonché sui conflitti di competenza fra gli organi dell'Associazione.

Si riunisce anche su richiesta di almeno uno dei soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo.

Decide, a maggioranza, dopo aver udito le parti interessate ed aver espletato tutte le indagini ritenute utili ai fini del decidere.

Il Collegio Dei Sindaci

Art. 33) Il Collegio Dei Sindaci è eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica 2 anni. Nella prima riunione utile, i Sindaci eleggono il loro Presidente.

Il Collegio Dei Sindaci attende alla sorveglianza dell'amministrazione, all'esame dei libri contabili e fa relazioni all'Assemblea sull'andamento della gestione amministrativa.
Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni per legge per i Collegi Sindacali.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 34) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 35) *Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.*

Art. 36) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 37) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, nonché a norme e regolamenti del CIP.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 1 dicembre 2005

Il Presidente dell'Assemblea

(firma) Luca...

Il Segretario dell'Assemblea

(firma) Roberto Pavan

Seguono le firme dei soci presenti:

Luca...
Roberto Pavan
...